



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE di CONTROLLO per la CALABRIA
composta dai Magistrati

dott. Tommaso Salamone	Presidente
dott. Massimo Balestrieri	Consigliere
dott. Francesco Antonio Musolino	Consigliere (relatore)

nella Camera di consiglio del 23 marzo 2017

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti il 16 giugno 2000;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, avente a oggetto "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3*";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 4 giugno 2009, avente a oggetto "*Modificazioni ed integrazioni degli Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo*";

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Calabria;

VISTA la nota n. 305 del 23 febbraio 2017 (prot. Corte dei conti n. 2796 del 27febbraio 2017) con la quale il Sindaco del **Comune di BIANCHI (CS)** ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione;

VISTA l'ordinanza n. 32/2016 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO Magistrato relatore, Cons. Francesco Antonio Musolino;

RITENUTO IN FATTO

Con la nota riferita in epigrafe, il Sindaco del Comune di **BIANCHI (CS)** domanda alla Sezione se sia possibile procedere al rimborso di spese legali sostenute dall'ex Sindaco e dal Vice Sindaco in un giudizio di appello.

In particolare la richiesta verte sulle procedure amministrativo-contabili-finanziarie da adottare, in quanto le predette spese richieste, non previste in competenza, graverebbero sul bilancio comunale in corso.

DIRITTO

1. Occorre ricordare che la funzione consultiva sollecitata in tal sede è prevista dall'art. 7, c. 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale, innovando il sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo "*ulteriori forme di collaborazione*" ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa "*nonché pareri in materia di contabilità pubblica*", aggiungendo che "*analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane*".

L'attività consultiva in argomento è stata già oggetto di indirizzi e criteri interpretativi, quanto alla definizione della nozione di "*contabilità pubblica*" e ai principi e modalità generali che ne debbono sorreggere lo svolgimento, da parte di questa Sezione regionale di controllo, della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (n. 5/2006, n. 13/2007, n. 9/2009) e delle Sezioni riunite della Corte dei conti (n. 54 del 17 novembre 2010).

2. Ciò premesso, la Sezione deve verificare, in via preliminare, la sussistenza contestuale dei requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva del richiesto parere.

In merito all'ammissibilità soggettiva, ovvero alla legittimazione del soggetto istante, occorre considerare che l'art. 7, c. 8, L. 131/2003, attribuisce agli enti territoriali diversi dalla Regione (Comuni, Province e Città metropolitane) la facoltà di richiedere pareri alla Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica "*di norma*" per il tramite del Consiglio delle autonomie locali "*se istituito*".

Ciò premesso, benché il Consiglio delle Autonomie locali (istituito con L.R. 1/2007, costituito con D.P.G.R. n. 21 del 28 settembre 2012 e insediato in data 1° ottobre 2012) risultasse in attesa di ricostituzione per l'intervenuta modifica della normativa originaria (L.R. 24/2015), la Sezione ha ritenuto, in passato, sulla scorta delle indicazioni tracciate dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte, di poter accedere a richieste di pareri direttamente avanzate da Sindaci e Presidenti di Provincia, titolari, ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L., della rappresentanza di Comuni e Province. Tuttavia, il Consiglio delle Autonomie Locali è stato di recente ricostituito con decreto del Presidente del Consiglio della Regione Calabria n. 15 del 10 ottobre 2016, e si è insediato il 24 ottobre 2016. Il parere in esame, la cui presentazione è avvenuta in data successiva, risulta pertanto inammissibile *a parte subjecti* per mancato rispetto del requisito procedurale, consistente nel necessario inoltro alla Sezione per il tramite di detto Organo di raccordo tra la Corte dei conti e le autonomie locali, tracciato dal citato art. 7, c. 8, L. 131/2003.

3. Risulta, dunque, superflua ogni valutazione circa l'ammissibilità oggettiva della richiesta formulata, relativa al rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori degli enti locali alla luce della nuova disciplina recata dall'art. 86, comma 5, del TUEL per effetto delle modifiche apportate dall'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Sul punto, tuttavia, la Sezione ritiene comunque utile precisare come la magistratura contabile abbia sancito, quale principio pacificamente acquisito, la non riconducibilità alla materia della contabilità pubblica delle questioni relative alla rimborsabilità delle spese legali sostenute dagli amministratori per la difesa in giudizio; rimborso che, peraltro, il novellato art. 86 ha espressamente riconosciuto ricomponendo il contrasto interpretativo esistente in materia.

Infatti, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n.3/SEZAUT/2014/QMIG del 10 febbraio 2014, ha sancito che è "*inammissibile il*

quesito posto sulla rimborsabilità delle spese legali ... in quanto riferito a questione estranea alla materia di contabilità pubblica”, precisando che il fatto stesso che la materia della rimborsabilità delle spese legali sia oggetto di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini costituisce un “indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla materia di contabilità pubblica”, trattandosi di “fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede”.

A tale orientamento si è conformata, ai sensi dell’art.6, co.4 del d.l. n.174/2012, questa Sezione che ha più volte ribadito l’inammissibilità oggettiva dei quesiti inerenti alla rimborsabilità delle spese legali (cfr. da ultimo deliberazioni n. 13/2016 e n. 135/2016).

Le coordinate giurisprudenziali sopra indicate conducono inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità del quesito relativo ai provvedimenti amministrativi-contabili-finanziari di competenza dell’Amministrazione istante, ancora da adottare, potendosi configurare un’inammissibile interferenza della Sezione nella sfera di discrezionalità dell’Ente locale, trattandosi di potere non ancora esercitato.

Tuttavia, a scopo meramente collaborativo, e con riferimento limitato alla prospettata problematica dell’impatto del richiesto rimborso di spese legali sul bilancio comunale in corso, questa Sezione ritiene di richiamare qui la giurisprudenza consolidatasi in ordine al limite di spesa contenuto nel citato art 7 bis d.l. 78/2015 (inserito in sede di conversione dalla l. 125/2015: “*senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*”).

Altre Sezioni, invero, si sono già pronunciate sul punto (Sezione controllo Lombardia deliberazione n. 470/2015/PAR), individuando nelle spese di funzionamento l’aggregato di riferimento per la determinazione del suddetto limite, “*in quanto, da un lato, comprensivo delle spese afferenti al mandato degli amministratori ma, dall’altro lato, non così ampio da ricomprendere anche le uscite destinate a soddisfare le finalità pubbliche il cui perseguimento è demandato all’Amministrazione*”. L’espressione “*senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*” deve quindi essere intesa nel senso che “*non sia consentita, sulla base del novellato art. 86, comma 5, primo periodo, l’introduzione o l’aumento della spesa per la voce in esame allorquando la stessa determinerebbe un innalzamento delle spese relative all’organizzazione e al funzionamento*

complessivamente sostenute dall'ente locale rispetto a quanto risulta nel rendiconto relativo al precedente esercizio, essendo invece possibili eventuali compensazioni interne” (così di recente Sezione controllo Puglia deliberazione n. 33/2016/PAR).

Orbene, la giurisprudenza della Corte, valorizzando una interpretazione strettamente aderente al dato testuale, ha evidenziato come l'applicabilità della disciplina in parola sia indefettibilmente subordinata alla circostanza che dal rimborso delle spese legali, anche agli amministratori, non derivi un incremento generale delle spese afferenti alla finanza pubblica nel suo complesso, in aderenza al recente orientamento dettato dai principi formulati dalla Corte costituzionale in tema di vincoli agli enti locali (cfr. sentenza n. 139/2012).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria,

DICHIARA

inammissibile dal punto di vista soggettivo ed oggettivo il parere richiesto dal Sindaco del Comune di BIANCHI (CS),

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia al Comune di BIANCHI (CS)

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 23 marzo 2017.

Il Magistrato estensore

f.to Cons. Francesco Antonio Musolino

Il Presidente

f.to Dott. Tommaso Salamone

Depositata in Segreteria il 23 marzo 2017

Il Direttore della Segreteria

f.to Dott.ssa Elena Russo